



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

*Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio*

Catania, 31.10.2012

Prot. n. 100585  
All. 1

*N.B. Nella risposta  
vanno citati il numero  
di protocollo della presente  
e l'Area di provenienza*

All'Amministratore della Power Project  
Consulting  
Via Giovanni Pascoli, Città Giardino  
96010 Melilli (SR)

*e, p.c.* Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria  
industriale

Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria  
elettrica elettronica e informatica

Al Direttore responsabile del Bollettino  
d'Ateneo

Al Direttore generale

**Oggetto: Accordo quadro con Power Project Consulting (PPC).**

Con la presente si restituisce un originale dell'accordo quadro in oggetto,  
debitamente sottoscritto dal rettore di questo Ateneo in data 30.10.2012.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

*Il dirigente  
(avv. Rosanna Branciforte)*

C.R.

## CONVENZIONE DI ACCORDO QUADRO

TRA

### Power Project Consulting (PPC)

(in seguito PPC ) con sede legale in Vias Giovanni Pascoli, Città Giardino - Melilli (SR) , C.F e P.IVA 01397850890 , rappresentata da Paolo Rinzo, nato a Siracusa il 29/06/1967 e residente a Siracusa (SR) via del Piviere 11 domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata;

E

### L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

(in seguito Università) C.F.02772010878, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Antonino Recca, legale rappresentante, domiciliato per la carica, a Catania, Piazza Università 2.

### PREMESSO CHE

L'incremento della competitività internazionale spinge le imprese ad aumentare le proprie capacità progettuali stringendo più intense collaborazioni con il mondo della ricerca e della didattica.

La PPC opera nel campo della Progettazione Industriale occupandosi di sviluppo di ingegneria di dettaglio, commissionatagli da terze parti, di EPC (Engineering, Procurement, Contruction) e di assistenza tecnica industriale.

E' intenzione della PPC aumentare il livello di competenza specifica per la progettazione di impianti industriali, con una collaborazione con l'Università di Catania.

La PPC e l'Università, tramite i Dipartimenti di Ingegneria Industriale e ~~Meccanica~~ <sup>2)</sup> (DIIM) e di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI) della Facoltà d'Ingegneria, hanno un comune interesse a dar impulso alla formazione e alla progettazione applicata nel campo

1) DELETE  
2) DELETE

dell'Ingegneria e della Innovazione Tecnologica e intendono avvalersi, a tale scopo, delle metodologie e tecnologie di progettazione più innovative.

La PPC è interessata a collaborare con l'Università per contribuire allo svolgimento di attività didattiche formative, al fine di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, e ad instaurare attività di collaborazione su aree di competenza di interesse comune;

La PPC e l'Università, al fine di rendere più agevolmente realizzabili tali collaborazioni, ritengono opportuno stipulare una convenzione quadro di reciproco impegno e riferimento; tale convenzione avrà natura normativa rinviando la specificazione delle singole attività ad appositi atti esecutivi che verranno a costituire parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

##### Art. 2

La PPC dichiara la propria disponibilità a dare all'Università, secondo le modalità previste successivamente, il supporto per attività nelle forme seguenti:

- visite organizzate alle proprie sedi;
- periodi di formazione didattica (stages e tirocini) presso le proprie sedi;
- assistenza per lo svolgimento di tesi di laurea;
- proposta di temi di progettazione industriale di interesse comune;
- partecipazione comune a progetti per formazione;
- compartecipazione a campagne di progettazione e verifiche riguardanti tematiche di industriali;



L'Università, tramite i Dipartimenti di Ingegneria Industriale ~~e Meccanica~~<sup>1)</sup>  
(~~DIMI~~<sup>2)</sup> e di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI) ~~della~~<sup>3)</sup>  
~~Facoltà d'Ingegneria~~, si impegna a:

- partecipare a progetti comuni per formazione
- partecipare alla esecuzione di progetti di ricerca comuni
- sottoporre agli allievi interessati gli argomenti per tesi di laurea di comune interesse;
- a fornire il know how (docenti, tecnici e strumenti), per supportare la PPC nelle fasi di progettazione e/o assistenza tecnica necessarie a PPC per integrare il proprio business.

La PPC e l'Università dichiarano il proprio interesse a cooperare su base non esclusiva alla eventuale organizzazione di workshop, congressi e a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della progettazione applicata nel campo industriale:

- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per tecnici;
- organizzazione di periodi di formazione (stages e tirocini) per gli studenti dei corsi di laurea;

La PPC e l'Università, individuati i docenti e gli allievi interessati alle forme di cooperazione previste, stipuleranno specifici atti contrattuali che, nel rispetto delle procedure all'uopo previste, regolamenteranno nel dettaglio ciascun caso particolare. Le modalità ed i tempi di attuazione delle attività saranno stabilite dall'Università in accordo con la PPC

### Art. 3

L'Università e la PPC intendono favorire la collaborazione tra le due parti nelle ricerche e sviluppo nel settore dell'Ingegneria e della Innovazione Tecnologica applicata nel campo Industriale. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme sotto indicate:

1) DELETE  
2) DELETE  
3) DELETE

- a) commesse di progettazione affidate dalla PPC all'Università;
- b) partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
- c) partecipazione dell'Università, in qualità di sub-contraente, ad attività di progettazione commissionate da terze parti alla PPC;
- d) partecipazione della PPC, in qualità di sub-contraente, ad attività di progettazione commissionate da terze parti all'Università;
- e) assegnazioni di tesi di laurea di interesse comune;
- f) attività di formazione congiunta.

Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi contratti e/o convenzioni, stipulate subordinatamente all'approvazione dei rispettivi organi decisionali, che definiranno tecnicamente e operativamente l'esecuzione delle attività stesse e che in ogni caso richiameranno la presente convenzione. Per il conseguimento delle attività sopraccitate, si potranno utilizzare particolari attrezzature e specifici impianti di proprietà delle parti.

Entro 15 giorni dalla definizione dei singoli atti sarà cura delle parti nominare ciascuna uno o più responsabili per la gestione dei rapporti in ordine alle suddette attività.

Qualsiasi modifica della presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa approvazione e sottoscrizione da entrambi le parti.

#### Art. 4

I contratti, che le parti stipuleranno di volta in volta in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze, dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;



- i corrispettivi;
- le modalità di pagamento;
- il responsabile scientifico degli obiettivi da perseguire;

#### Art. 5

La titolarità dei risultati delle attività di progettazione e la proprietà intellettuale saranno regolarmente negli specifici contratti in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi.

#### Art. 6

L'Università e la PPC si impegnano, rispettivamente, ad osservare e far osservare la riservatezza circa tutte le informazioni, dati, fatti, documenti, disegni, elaborati, ecc. di proprietà dell'altra parte di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente convenzione, salvo esplicita autorizzazione per casi particolari.

L'Università e la PPC si impegnano inoltre, per effetto di accordi con terze parti qualora esistano vincoli di riservatezza, a dichiarare volta per volta l'esistenza di tali vincoli.

#### Art. 7

Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno rispettivamente presso i locali della PPC e/o dell'Università e/o presso locali concordati previo accordo tra le parti ed in dipendenza dell'oggetto/finalità delle stesse. Entrambi le parti consentiranno al personale incaricato il libero accesso, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta e nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti. Il personale di una dei due Parti, che si rechi presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso l'ospitante.

#### Art. 8



La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di 3 anni dalla stessa data. La convenzione potrà essere rinnovata, per uguale durata, previa richiesta scritta da parte di una delle due parti entro 6 mesi prima della scadenza.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 6 mesi. La parte che eserciterà tale facoltà non potrà, in ogni caso, estendere il recesso dai contatti e/o dalle convenzioni in essere al momento della efficacia del recesso, che andranno portati al loro compimento, salvo il caso di esplicito consenso al recesso dell'altra parte.

#### Art. 9

Ciascuno delle due Parti è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'altra parte durante la permanenza presso i locali di sua proprietà salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Inoltre, ciascuna Parte esonera e comunque tiene indenne l'altra da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente Convenzione da parte del proprio personale dipendente.

#### Art. 10

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania".

#### Art. 11



La presente Convenzione redatta in bollo in due copie è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26/4/86.

Le spese di bollo sono a carico ~~DE...DI~~....., le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Catania,


Per la PPC



Per l'Università

Il Rettore

(Prof. ....)



30 OTT. 2012

